

REGOLAMENTO MERCATINO DEL RIUSO

ART. 1 PARTECIPAZIONE

La partecipazione al mercatino del riuso è riservata esclusivamente ai privati residenti nel Comune di Reggello e alle Associazioni senza scopo di lucro del Comune di Reggello e dei Comuni limitrofi che non svolgono attività di impresa, che non siano iscritti al Registro delle Imprese della CCIAA e che svolgano occasionalmente questa attività. E' ammessa la partecipazione delle classi delle scuole del Comune di Reggello.

ART. 2 ESCLUSIONI

Sono esclusi dalla partecipazione i soggetti che non possiedono i requisiti sopra citati, che espongono e propongono alla vendita prodotti dell'ingegno e a carattere creativo, oggetti di antiquariato, preziosi, prodotti alimentari, piante e animali.

ART. 3 ADESIONE

L'adesione alla manifestazione deve essere presentata da un solo componente per nucleo familiare tramite apposita comunicazione da presentare esclusivamente sul modello messo a disposizione dell'Amministrazione comunale, nei modi e nei tempi in esso stabiliti. E' obbligatorio allegare una copia di un valido documento d'identità del sottoscrittore, pena la nullità dell'adesione.

ART. 4 OGGETTO

Nell'area della manifestazione è consentita l'esposizione di beni di esclusiva proprietà del richiedente; le cose esposte devono essere usate, possibilmente trasportabili a mano e naturalmente in buone condizioni, pulite e devono avere un valore esiguo e prive o con scarso valore commerciale.

ART. 5 POSTEGGI

Lo spazio massimo assegnabile ad ogni partecipante è di mq 6 circa. (Alle Associazioni e alle classi delle scuole può essere riservato uno spazio maggiore). L'assegnazione viene effettuata dall'Amministrazione comunale a suo insindacabile giudizio. Nelle eventuali edizioni successive alla prima, le presenze maturate non costituiranno motivo di priorità e non daranno alcun diritto di scelta del posteggio.

ART. 6 ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

L'assegnazione verrà effettuata in base all'ordine di arrivo delle adesioni ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale. L'operatore non può dare in uso il suo posteggio ad altri, a nessun titolo, neppure parzialmente o temporaneamente.

ART. 7 PAGAMENTO TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

La tassa di occupazione suolo pubblico, dovrà essere versata nella misura e nei modi previsti dalle vigenti normative, al momento della conferma da parte dell'Amministrazione

comunale dell'assegnazione dello spazio e comunque prima della manifestazione. Il mancato pagamento comporta l'automatica esclusione dalla partecipazione.

ART. 8 MODALITA' DI VENDITA

All'interno della manifestazione è ammesso lo scambio delle merci e la vendita; i prezzi di vendita dovranno essere molto contenuti e proporzionati all'oggetto, al suo stato d'uso e di conservazione; è fatto obbligo di esporre in modo chiaro i prezzi di vendita dei singoli oggetti; quando sono esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è consentito l'uso di un solo cartellino indicante il prezzo.

ART. 9 RIFIUTI

L'area assegnata dovrà essere riconsegnata priva da ogni materiale, in perfetto ordine e pulita. Il mancato rispetto costituirà motivo ostativo alla partecipazione all'eventuale edizione successiva.

ART. 10 ORARI

L'accesso alla manifestazione è consentito dalle ore 8,00 alle ore 9,00 per predisporre l'esposizione; dalle ore 9,00 alle ore 19,00 apertura al pubblico; dalle 18,00 alle 20,00 smontaggio attrezzature e pulizia spazio concesso.

ART. 11 DIVIETI

Durante l'orario di apertura al pubblico non sono ammessi veicoli all'interno dell'area.

E' fatto divieto:

- di usare strumenti sonori ovvero diffusori o amplificatori di voci, l'esposizione di animali vivi, armi e/o materiali esplosivi e/o combustibili, alimenti e bevande;
- introdurre, pubblicizzare e esporre articoli non attinenti alla manifestazione, accantonare materiali al di fuori dell'area assegnata e/o debordamenti di qualsiasi genere dallo spazio concesso, allestire l'area assegnata in modo da occultare gli espositori vicini, danneggiare o imbrattare le pavimentazioni o le facciate degli edifici adiacenti alla propria area espositiva.

ART. 12 IMPEDIMENTI ALLA PARTECIPAZIONE

- a- In caso di prevista impossibilità a partecipare all'evento, il richiedente è obbligato a darne comunicazione entro le ore 12,00 del terzo giorno antecedente la manifestazione, all'ufficio Ambiente del Comune, pena l'impossibilità a partecipare all'eventuale edizione successiva.
- b- In caso d'impedimento è consentita la sostituzione del partecipante, previa comunicazione ai termini di cui al punto a presso l' Ufficio Ambiente con allegato il bollettino di pagamento e D.R del sostituto.